



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE		ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE
Prot. Gen. N.	20230052694	
Data	30-10-2023	
Codice e Num. Det.	DDVA4 - 973 - 2023	

OGGETTO:

MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI RIFIUTI EX ART. 208 D. LGS: 152/2006 e S.M.I. - DITTA T.C.A. S.P.A. - SEDE OPERATIVA- VIA GRAMSCI 10/B - SALE.

Direzione Ambiente e Viabilità 1
Servizio Gestione Rifiuti

La sottoscritta Dott.ssa Maurizia Fariseo in sostituzione del Dirigente Paolo Platania della Direzione Ambiente Viabilità, in forza della Determinazione Dirigenziale n. DDVA4 78/56984 del 28/10/2022;

Vista la legge 241/90 e s.m.i. recante ad oggetto "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" riportante le funzioni e responsabilità della dirigenza.

Visto l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001, per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici.

Visto l'art. 35 dello Statuto della Provincia di Alessandria.

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 9 del 24/01/2023 Prot. n. 2918 del 23/01/2023 con il quale è stata adeguata la nuova macrostruttura dell'Ente.

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 15/2966 del 25/01/2023 relativo all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all' Ing. Paolo Platania.

Visto l'Ordine di Servizio OSVA3 23/52554 del 30/09/2022 di aggiornamento dell'assetto organizzativo della Direzione Ambiente Viabilità 1 così come modificato da OSVA4 - 2 - 2022 Prot. n. 63937 del 06/12/2022.

Vista la L.R. n. 44 del 26/04/2000 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59” ed in particolare gli articoli 36 e 50.

Visto l’art. 3 della L.R. n. 24 del 24.10.2002 “Norme per la gestione dei rifiuti (competenze delle Province)”.

Vista la L.R. n. 23 del 29/10/2015 riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56.

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.

Vista la DGR n. 20-192 del 12 giugno 2000 e s.m.i. riportante criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. 22/97 (ora D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Vista la D.P.G.R. 20 febbraio 2006 n. 1/R così come modificata con D.P.G.R. 2 agosto 2006 n. 7/R e con D.P.G.R. 4 dicembre 2006 n. 13/R in materia di “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 29 dicembre 2000 n. 61)”.

Visto il D.Lgs. 14/03/2014 n. 49 “Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Attuazione Direttiva 2012/19/UE” e s.m.i.

Premesso che la Ditta **T.C.A. S.P.A.** con sede legale nel Comune di Capolona (Arezzo), Loc. Castelluccio, 11 e sede operativa nel Comune di Sale, in Via Gramsci 10/B - P.IVA 00279290514 è autorizzata con DDAB1 - 78 - 2017 Prot. n. 7020 del 01/02/2017 modificata da DDAB1 - 388 - 2017 Prot. n. 29905 del 28/04/2017, per l’esercizio dell’impianto di gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi attraverso le operazioni di messa in riserva [R13] e recupero dei metalli e dei composti metallici [R4], ai sensi dell’art. 208 D. lgs. 152/2006 e s.m.i.

Vista la DDAP2 - 994 - 2020 Prot. n. 56647 del 19/10/2023 di esclusione dalla fase di VIA , con prescrizioni, per progetto di ampliamento sede operativa per attività di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti dal settore orafo.

Vista la successiva istanza Prot. Prov. AL n. 4314 del 31/07/2023 presentata dalla ditta T.C.A. S.p.a. alla Provincia di Alessandria per modifica sostanziale di impianto esistente, relativo all'autorizzazione di cui sopra, le cui modifiche, meglio specificate come segue e come indicato nella documentazione tecnica allegata all'istanza che si richiama integralmente :

- cambio legale rappresentante da Guadagnoli Claudio a Caruso Daniele;
- realizzazione di nuovo capannone situato a sud di quello attuale, all'interno della stessa sede operativa;
- realizzazione di piazzali di transito e collegamento tra i due capannoni;
- realizzazione di nuova pesa a ponte e installazione di nuovo portale radiometrico;
- eliminazione di alcuni codici CER attualmente autorizzati;
- introduzione di nuovi codici CER in autorizzazione;

- introduzione dell'operazione [R12] che non dà luogo a materia prima, ed operazione [D15] per alcune tipologie di rifiuti;
- modifica dei quantitativi di gestione rifiuti in ingresso istantanea ed annuale;
- attestazione EOW dei metalli preziosi recuperati attraverso l'operazione [R4] ai sensi dell'art. 184 ter del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e delle Linee Guida SNPA 41/2022;
- introduzione di nuove attrezzature e macchinari nel nuovo capannone;
- dismissione dell'impianto di affinazione dei metalli preziosi;
- redistribuzione e riposizionamento delle varie attività di gestione rifiuti all'interno dell'intera sede operativa, a seguito della realizzazione del nuovo capannone.
- adeguamento dell'impianto di trattamento delle emissioni in atmosfera.

Premesso che :

- con nota Prot. n. 4989 del 03/02/2023 la Provincia di Alessandria avviava il procedimento di cui sopra e convocava la Conferenza dei Servizi in modalità sincrona in data 02/03/2023, comunicando, tra l'altro, agli Enti ed ai Servizi Provinciali interessati :
- trattandosi di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ogni altro visto, parere, autorizzazione e concessione di organi regionali, provinciali e comunali rilasciati alla Ditta T.C.A. S.p.a., dagli Enti o dai Servizi Provinciali interessati avrebbe dovuto essere integrato nel provvedimento autorizzativo ai sensi dell'Art. 208 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- visto il carattere decisorio della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'articolo 14 ter comma 7 della Legge 241 del 07/08/1990 e s.m.i., sarebbe stato considerato acquisito l'assenso senza condizioni dell'Amministrazione il cui rappresentante non avesse espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata.

Visto il verbale Prot. n. 10829 del 08/03/2023, relativo alla Conferenza dei Servizi di cui sopra, dal quale emerge la necessità di ulteriori integrazioni per la valutazione della pratica, e pertanto vengono assegnati alla Ditta istante 60 giorni di tempo, a partire dal ricevimento del verbale stesso, per la presentazione delle integrazioni richieste dagli Enti e Servizi Provinciali coinvolti nella Conferenza dei Servizi.

Viste le integrazioni presentate dalla Ditta T.C.A. S.p.a. Prot. Prov. AL n. 21872 dell'11/05/2023, in risposta al verbale di cui sopra e la conseguente nota Prot. n. 21975 del 11/05/2023 di convocazione della II Conferenza dei Servizi per il giorno 05/06/2023.

Visto il verbale Prot. n. 27247 del 07/06/2023, relativo alla II Conferenza dei Servizi di cui sopra, dal quale emerge la necessità di ulteriori integrazioni per la valutazione della pratica, e pertanto l'istante chiede la sospensione del procedimento amministrativo per un tempo di giorni 30 al fine di presentare integrazioni spontanee atte a risolvere le carenze ancora presenti nella documentazione tecnica.

Viste le integrazioni spontanee presentate dalla Ditta T.C.A. S.p.a. Prot. Prov. AL n. 34803 del 11/07/2023, in risposta al verbale di cui sopra e la conseguente nota Prot. n.34811 del 11/07/2023 di convocazione della III Conferenza dei Servizi per il giorno 10/08/2023.

Visto il verbale Prot. n. 40609 del 10/08/2023, relativo alla III Conferenza dei Servizi di cui sopra, dal quale emerge l'esito favorevole dell'istruttoria fatta salva la necessità di ricevere alcune precisazioni necessarie per la redazione dell'atto autorizzativo.

Viste le note Prot. Prov. AL n. 42692 del 31/08/2023 e Prot. Prov. AL n. 50824 del 18/10/2023 trasmesse alla Provincia di Alessandria dalla Ditta T.C.A. S.p.a. al fine di fornire i chiarimenti richiesti.

Visti in particolare i seguenti pareri i quali devono essere inseriti integralmente nel presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla Ditta T.C.A. S.p.a., da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati :

- pareri del Servizio Energia e Tutela Qualità dell'aria della Provincia di Alessandria del 01/03/2023 relativo alle prescrizioni in materia di impatto acustico e del 08/08/2023 relativo alle prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera.

- parere del Comando Vigili del Fuoco di Alessandria Prot. n. 8391 del 22/05/2023.

- parere di Amag Reti Idriche S.p.a. Prot. n. 840 del 25/05/2023 contenente Approvazione del Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne n. 141/23/ppg - prot. n. 617 del 13/04/2023.

- Relazione Tecnico Illustrativa EOW del 27/01/2023 presentata dalla Ditta T.C.A. S.p.a., allegata all'istanza Prot. Prov. AL n. 4314 del 31/07/2023, al fine di dimostrare l'attestazione EOW dei metalli preziosi recuperati attraverso l'operazione [R4] ai sensi dell'art. 184 ter del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e delle Linee Guida SNPA 41/2022, valutata nel presente procedimento e ritenuta idonea dagli Enti e dai Servizi Provinciali coinvolti, al fine di dimostrare le caratteristiche EOW dei metalli recuperati.

Letto l'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Dato atto che per la presente Determinazione è stato effettuato, ai sensi dell'art. 147 bis del D. lgs. 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità tecnica.

DETERMINA

- **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 208 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i, la Ditta **T.C.A. S.P.A.** con sede legale nel Comune di Capolona (Arezzo), Zona Industriale Castelluccio, 11 e sede operativa nel Comune di Sale, in Via Gramsci 10/B - P.IVA 00279290514 - nella persona del legale rappresentante Caruso Daniele nato ad Alessandria il 11/10/1984 C.F. CRSDNL84R11A182J, per l'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi attraverso le operazioni di messa in riserva [R13] recupero dei metalli e dei composti metallici [R4], scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 senza dare luogo a materia prima, relativamente ai codici CER 160801,160807*, 160803 e 160802* catalizzatori esauriti [R12], deposito preliminare [D15], nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni che seguono, contenute nel presente atto.

PUNTO A) – Allegati.

I 16 allegati, individuati come segue, formano parte integrante del presente atto ed il loro contenuto costituisce prescrizione autorizzativa. Tali allegati sono costituiti dalla documentazione presentata dalla ditta istante nel corso dell'istruttoria e rappresentano oggetto delle valutazioni positive finali degli Enti e dei Servizi provinciali competenti sulla base della quale viene rilasciata la presente autorizzazione, oppure sono costituiti da documentazione fornita dagli Enti e Servizi Provinciali coinvolti nel procedimento.

Allegato 1 – planimetria generale dell'impianto (Stato di progetto autorizzato) recante indicazione delle aree di stoccaggio e trattamento dei rifiuti.

Allegato 2 - planimetria generale dell'impianto (stato attuale) recante indicazione delle aree di stoccaggio e trattamento dei rifiuti.

Allegato 3 – Tabella codici CER autorizzati con indicazione delle operazioni a cui vengono sottoposti ai sensi degli allegati b) e c) parte IV D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Allegato 4 e Allegato 5 e Allegato 6 – Schemi di flusso relativi all'impianto di incenerimento dei rifiuti e all'impianto di fusione.

Allegato 7 - Planimetria generale dell'impianto (stato transitorio durante esecuzione modifiche e spostamenti a seguito della realizzazione del capannone nuovo).

Allegato 8 - Cronoprogramma lavori esecuzione modifiche.

Allegato 9 e Allegato 10 - Planimetrie disposizione macchinari (stato di progetto autorizzato) ed elenco degli stessi, relative al capannone nuovo ed al capannone esistente.

Allegato 11 - Parere del Comando Vigili del Fuoco di Alessandria Prot. n. 8391 del 22/05/2023.

Allegato 12 - Parere di Amag Reti Idriche S.p.a. Prot. n. 840 del 25/05/2023 contenente Approvazione del Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne n. 141/23/ppg - prot. n. 617 del 13/04/2023.

Allegato 13 - Relazione Tecnico Illustrativa EOW del 27/01/2023 presentata dalla Ditta T.C.A. S.p.a., allegata all'istanza Prot. Prov. AL n. 4314 del 31/07/2023, al fine di dimostrare l'attestazione EOW dei metalli preziosi recuperati attraverso l'operazione [R4] ai sensi dell'art. 184 ter del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e delle Linee Guida SNPA 41/2022, valutata nel presente procedimento e ritenuta idonea dagli Enti e dai Servizi Provinciali coinvolti, al fine di dimostrare le caratteristiche EOW dei metalli recuperati.

Allegati relativi all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera costituiti da :

Allegato 1 EMISSIONI) : Periodicità autocontrolli emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.L.gs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

Allegato 2 EMISSIONI) : Prescrizioni autorizzative emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.L.gs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

Allegato 3 EMISSIONI) : Quadro riassuntivo emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.L.gs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

PUNTO B) - Modifiche previste all'attività autorizzata.

Le modifiche previste sono le seguenti :

- 1)- cambio legale rappresentante da Guadagnoli Claudio a Caruso Daniele;
- 2)- eliminazione di alcuni codici CER attualmente autorizzati;
- 3)- introduzione di nuovi codici CER in autorizzazione;
- 4)- introduzione dell'operazione [R12] che non dà luogo a materia prima, ed operazione [D15] per alcune tipologie di rifiuti;
- 5)- attestazione EOW dei metalli preziosi recuperati attraverso l'operazione [R4] ai sensi dell'art. 184 ter del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e delle Linee Guida SNPA 41/2022;

IL PRESENTE DOCUMENTO È STATO FIRMATO DIGITALMENTE

- 6)- modifica dei quantitativi di gestione rifiuti in ingresso istantanea ed annuale;
- 7)- realizzazione di nuovo capannone situato a sud di quello attuale, all'interno della stessa sede operativa;
- 8)- realizzazione di piazzali di transito e collegamento tra i due capannoni;
- 9)- realizzazione di nuova pesa a ponte e installazione di nuovo portale radiometrico;
- 10)- introduzione di nuove attrezzature e macchinari nel nuovo capannone;
- 11)- dismissione dell'impianto di affinazione dei metalli preziosi;
- 12)- redistribuzione e riposizionamento delle varie attività di gestione rifiuti all'interno dell'intera sede operativa, a seguito della realizzazione del nuovo capannone.
- 13)- adeguamento dell'impianto di trattamento delle emissioni in atmosfera.

Per quanto riguarda la realizzazione del nuovo capannone, tutti gli adempimenti di carattere edilizio e le necessarie autorizzazioni in merito, come richiesto dal Comune di Sale, verranno trattate in separato procedimento gestito dal Comune stesso e pertanto tutte le necessarie autorizzazioni per la realizzazione e l'agibilità del capannone stesso dovranno essere trasmesse in copia, dalla Ditta T.C.A. S.p.a., anche alla Provincia di Alessandria. L'avvio dei lavori di realizzazione del nuovo capannone sono subordinati all'ottenimento delle succitate autorizzazioni edilizie.

La realizzazione delle modifiche di cui sopra per i punti 1 e 5 deve essere messa in atto immediatamente a partire dal rilascio del presente atto.

La messa in atto delle modifiche dei punti 2, 3, 4 e dei punti compresi da 6 a 13 deve essere messa in atto secondo quanto indicato nel cronoprogramma di cui all'Allegato 8.

A tale proposito si dispongono le seguenti tempistiche : a partire dall'approvazione del P.E.C. e rilascio di permesso di costruire da parte del Comune di Sale, un anno per iniziare i lavori e tre anni per la fine degli stessi, salvo motivata proroga.

L'istante deve trasmettere in copia, alla Provincia di Alessandria, tutti gli atti rilasciati dal Comune di Sale in merito al permesso di costruire di cui sopra.

La Ditta T.C.A. S.p.a. deve comunicare la data di inizio e fine dei lavori e l'avvio a regime dell'impianto nella configurazione di cui al progetto autorizzato come dalla planimetria di cui all'Allegato 1. L'avvio a regime dell'impianto è subordinato all'ottenimento di nulla osta da parte della Provincia di Alessandria.

Nel frattempo la configurazione autorizzata deve intendersi come segue :

- fino alla realizzazione del nuovo capannone: planimetria stato attuale (Allegato 2);
- dopo la realizzazione del nuovo capannone: planimetria stato transitorio (Allegato 7).

In ogni caso la configurazione transitoria dell'impianto deve essere gestita in modo da non arrecare danno all'ambiente ed alla salute.

PUNTO C) – Tipi e quantitativi di rifiuti da smaltire o recuperare.

Il quantitativo di messa in riserva / deposito preliminare istantaneo di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ammesso nelle diverse aree dell'impianto è specificato nella tabella di cui all'Allegato 3 al presente atto e precisamente :

- rifiuti non pericolosi 160 (centosessanta) tonnellate;
- rifiuti pericolosi 52 (cinquantadue) tonnellate.

Il quantitativo totale massimo annuo di rifiuti speciali non pericolosi gestibili in impianto è di 7.000 (settemila) tonnellate.

Il quantitativo totale massimo annuo di rifiuti speciali pericolosi gestibili in impianto è di 2.550 (duemilacinquecentocinquanta) tonnellate.

Fino alla messa a regime dell'impianto come da configurazione definitiva (Allegato 1) i quantitativi di rifiuti gestiti annualmente ed in messa in riserva istantanea sono i seguenti :

- **il quantitativo massimo complessivo annuale di rifiuti ammesso in impianto è di 250 (duecentocinquanta) tonnellate.**
- **il quantitativo massimo complessivo di messa in riserva istantanea presso l'impianto è fissato in 3.000 (tremila) Kg., di cui 1.500 (millecinquecento) Kg. di rifiuti pericolosi e 1.500 (millecinquecento) Kg. di rifiuti non pericolosi.**

PUNTO D) – Requisiti tecnici , con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate ed alla conformità dell'impianto alla nuova forma di gestione richiesta.

1 - L'attività autorizzata alla ditta consiste in:

- [R4] - recupero dei metalli e dei composti metallici;
- [R13] - messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R12;
- [D15] - deposito preliminare prima di una delle operazioni indicate da D1 a D14;
- [R12] - scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 senza dare luogo a materia prima, relativamente ai codici CER 160801, 160807*, 160803 e 160802* catalizzatori esauriti;

In particolare:

L'operazione R4 consiste nelle operazioni di bruciatura dei rifiuti, macinazione, omogeneizzazione e vagliatura delle ceneri, fusione delle ceneri e delle leghe metalliche.

Nel caso specifico la cessazione della qualifica di rifiuto è stata valutata ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006 per autorizzazione alla produzione di EOW caso per caso.

In particolare tale valutazione è stata fatta ai sensi delle Linee Guida per l'applicazione della disciplina EOW di cui all'art. 184 ter D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. SNPA 41/2022.

A tale proposito si rimanda **all'Allegato 13** al presente atto.

L'operazione R12, esclusivamente per i CER 160801, 160807*, 160803 e 160802* catalizzatori esauriti, consiste nello specifico in bruciatura dei rifiuti, macinazione, omogeneizzazione e vagliatura delle ceneri, le quali vengono poi poste in messa in riserva R13 per il successivo invio ad impianti terzi per il trattamento finale. L'operazione R12 non da luogo a materia prima.

L'operazione R13 consiste nella messa in riserva dei rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da

R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti).

L'operazione D15 consiste nel deposito preliminare dei rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti).

2 – Le operazioni di gestione rifiuti possono essere svolte esclusivamente previo utilizzo dei macchinari/attrezzature indicate negli **Allegati 9 e 10**.

La modifica o la sostituzione dei sopraccitati macchinari o attrezzature deve essere preventivamente comunicata al Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Alessandria al fine di stabilire se sussista la necessità di modifica dell'atto autorizzativo.

PUNTO E) – Metodo di trattamento e recupero autorizzato e precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale.

Le attività autorizzate, lo stoccaggio e la lavorazione dei rifiuti devono avvenire nelle aree, tramite l'utilizzo delle attrezzature e con le modalità indicate nella documentazione tecnica allegata all'istanza

- istanza Prot. Prov. AL n. 4314 del 31/07/2023;
- Prot. Prov. AL n. 21872 dell'11/05/2023;
- Prot. Prov. AL n. 34803 del 11/07/2023;
- Prot. Prov. AL n. 42692 del 31/08/2023;
- Prot. Prov. AL n. 50824 del 18/10/ 2023.

Tale documentazione tecnica si richiama integralmente.

Prescrizioni generali per l'intera attività di gestione rifiuti svolta nell'impianto :

1. I rifiuti non possono essere stoccati per un periodo eccedente 12 (dodici) mesi.
2. L'attività di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti autorizzata deve essere svolta esclusivamente nelle aree autorizzate. L'attività dovrà essere svolta all'interno dei settori meglio individuati nelle planimetrie di cui agli **Allegati 2 - 7 - 1** (in base ad ogni periodo indicato al punto B al presente atto). I rifiuti vanno detenuti in maniera separata ed ordinata all'interno dei settori e relativi contenitori, come meglio individuati della raffigurazione planimetrica. Nelle aree dove è previsto lo stoccaggio di diversi codici CER, deve sempre essere indicato l'elenco completo dei CER che possono essere presenti nell'area e devono sempre essere indicati i CER presenti al momento nell'area. Tale ultima indicazione può essere riportata anche sull'imballaggio del rifiuto. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, devono essere stoccati in modo che non possano venire in contatto.
3. Tutti i rifiuti prodotti dall'attività svolta e detenuti in regime di deposito temporaneo, devono essere conservati conformemente a quanto disposto dall'art. 185 bis, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., identificati da idonea cartellonistica, e gestiti secondo la normativa vigente in materia di tutela ambientale e salute pubblica.

4. E' fatto obbligo di garantire la separazione fisica dei rifiuti ritirati da terzi, dai rifiuti prodotti in loco, anche se è ammesso l'utilizzo delle medesime aree di stoccaggio; deve pertanto essere garantito in ogni momento agli organi addetti al controllo la facile identificazione dei rifiuti ritirati da terzi da quelli prodotti dall'attività di trattamento e tenuti in regime di deposito temporaneo. Lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve avvenire al coperto.
5. La Ditta deve garantire la regolare pulizia della sede operativa oggetto di attività di deposito e di trattamento di rifiuti.
6. La viabilità interna all'impianto deve essere garantita, in condizioni agevoli e di sicurezza, in ogni periodo dell'anno.
7. L'area impermeabilizzata sulla quale deve essere svolta l'attività autorizzata, nonché la rete di raccolta e regimazione delle acque deve essere oggetto di continua manutenzione tale da garantire le condizioni di allestimento iniziali e tale da garantire la protezione del suolo e del sottosuolo con raccolta e trattamento delle acque meteoriche e dei reflui.
8. I contenitori eventualmente utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono avere caratteristiche tecniche adeguate al loro utilizzo, devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, di idonei mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione; gli stessi contenitori se riutilizzati per contenere tipologie diverse di rifiuto, devono essere opportunamente bonificati. Il deposito di rifiuti liquidi deve avvenire in idonei contenitori a tenuta, posti su adeguati bacini di contenimento, aventi le caratteristiche riportate nella documentazione tecnica allegata all'istanza, nonché previste dalla normativa vigente in materia.
9. Lo stoccaggio delle materie prime recuperate deve avvenire in netta separazione dalle aree di gestione rifiuti così come indicato nelle planimetrie di cui agli **Allegati 2 - 7 - 1** (in base ad ogni periodo indicato al punto B al presente atto).
10. Allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, tutti i contenitori e le aree di stoccaggio devono essere contrassegnati con etichette o targhe indicanti il codice CER e la descrizione del rifiuto; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione.
11. Al fine di evitare l'accesso ai non addetti ai lavori, la sede operativa deve essere tenuta adeguatamente chiusa sia nelle ore notturne che in caso in assenza del personale.
12. La Ditta deve adempiere a quanto previsto dal D. Lgs. 20/02/2009 n. 23 – Attuazione della Direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito utilizzando idonea strumentazione atta a rilevare i livelli di radioattività di tutti i rifiuti metallici in ingresso all'impianto.

13. La Ditta deve garantire il rispetto ambientale delle aree interessate e contermini con particolare riguardo anche agli aspetti estetici e paesaggistici. L'impatto visivo dell'impianto dovrà essere mitigato dall'esterno attraverso apposizione di idonea schermatura.
14. Nell'esercizio dell'impianto devono essere rispettati i criteri ambientali ed igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela ambientale e salute pubblica e dei lavoratori; deve essere evitata la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti, devono essere evitati l'inquinamento del suolo e del sottosuolo e la formazione e la dispersione di emissioni in atmosfera inquinanti o tossiche nonché la formazione e la dispersione di odori sgradevoli e di polveri.
15. Gli operatori addetti alle lavorazioni di cui all'oggetto devono essere adeguatamente formati ed informati ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro, e devono essere provvisti di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI). I rischi lavorativi dovranno essere inseriti nel documento di valutazione dei rischi da redigere ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ovvero considerati nell'autocertificazione prevista dall'art. 29, comma 5, dello stesso Decreto.
16. I rifiuti sottoposti alla sola attività di messa in riserva [R13]] potranno essere ceduti ad altri impianti adibiti alle sole operazioni di messa in riserva [R13] , purché tale pratica avvenga una volta sola e successivamente i rifiuti dovranno essere avviati ad un impianto autorizzato al recupero finale.
17. Si richiamano le prescrizioni contenute nella DDAP2 - 994 - 2020 Prot. n. 56647 del 19/10/2023 di esclusione dalla fase di V.I.A., per quanto pertinenti ed applicabili.
- 18. L'impianto e l'attività devono essere conformi alla vigente normativa antincendio secondo quanto previsto dal D.P.R. 01/08/2011 n. 151. Copia dei provvedimenti/comunicazioni emessi dal competente Comando VV FF devono essere trasmessi al Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Alessandria e ad ARPA. In caso di modifiche sostanziali dell'attività dovranno essere attivate le procedure di cui all'art. 4 comma 6 del D.P.R. 151/2011. Si richiama integralmente l'Allegato 11 al presente atto.**
19. I rifiuti devono essere accettati previa omologa mediante caratterizzazione chimica da cui risulti la codifica e la classificazione degli stessi, per ogni produttore e, comunque, ogniqualvolta ci siano modifiche sostanziali al processo di produzione del rifiuto stesso. Le copie dei certificati analitici devono essere conservate presso la sede operativa e tenute a disposizione degli organi di controllo.
20. In caso di non accettazione dei rifiuti in ingresso, deve essere data comunicazione alla Provincia di Alessandria inviando copia del verbale di contestazione e copia del formulario con la dizione respinto.
21. Lo stoccaggio dei rifiuti liquidi deve avvenire in contenitori a tenuta dotati di bacino di contenimento di capacità pari al 110% del volume del serbatoio. Qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità uguale alla terza parte di quella complessiva dei serbatoi stessi. In ogni caso il bacino deve essere di capacità almeno pari al 110% di quella del serbatoio più grande; i rifiuti contenenti sostanze incompatibili tra di loro non possono essere stoccati nel medesimo bacino di contenimento al fine assicurare che non vi siano contatti neppure accidentali tra gli stessi.

22. I serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento: qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente.
23. Deve essere adottata idonea cartellonistica di sicurezza al fine di rendere noti i rischi derivanti dallo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi e derivanti dalla relativa movimentazione.
24. Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
25. La Ditta ha l'obbligo ad informare la Provincia di Alessandria in caso di blocco totale o parziale dell'impianto. Inoltre tutte le comunicazioni in merito alla gestione dell'impianto devono sempre essere trasmesse alla Provincia di Alessandria, ad ARPA ed al Comune di Sale
26. Nel caso in cui l'area di ricarica delle batterie dei muletti elettrici sia ubicata all'interno della struttura e dia luogo ad un'emissione, la stessa deve essere captata ed inviata all'esterno.
27. Devono essere assicurate idonee dotazioni igieniche a servizio dei lavoratori in funzione del numero di addetti all'attività.
28. Per i rifiuti con codice specchio, con frequenza annuale, per produttore, oppure ad ogni cambio significativo del ciclo produttivo, dovrà essere effettuata una analisi di caratterizzazione al fine di definire la non pericolosità del rifiuto. Tale documentazione tecnica dovrà essere conservata presso la sede aziendale, a disposizione per ogni eventuale controllo.

L'attività autorizzata deve essere svolta oltre che nel rispetto dei dettami del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., anche nel rispetto della norma specifica di settore per le particolari tipologie di rifiuti che vengono gestite presso l'impianto :

Prescrizioni specifiche per l'attività di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE):

L'attività di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche deve avvenire in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 14/03/2014 n. 49 "Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) - Attuazione direttiva 2012/19/UE" e s.m.i., per quanto applicabile.

PUNTO F) – Risorse Idriche.

La Ditta deve attenersi alle disposizioni di cui alla D.P.G.R. 20 febbraio 2006 n. 1/R così come modificata con D.P.G.R. 2 agosto 2006 n. 7/R e con D.P.G.R. 4 dicembre 2006 n. 13/R in materia di "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 29 dicembre 2000 n. 61)". Deve inoltre essere rispettato quanto indicato nel parere di Amag Reti Idriche S.p.a. Prot. n. 840 del 25/05/2023 contenente Approvazione del Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne n. 141/23/ppg - prot. n. 617 del 13/04/2023 **Allegato 12.**

PUNTO G) - Impatto acustico.**PRESCRIZIONI TECNICHE PER IMPATTO ACUSTICO (articolo 3 comma 1 lettera e) DPR 59/2013 – comunicazione o nulla osta ex Legge 447/1995)**

1) la Ditta deve assicurare il rispetto della seguente normativa in materia di inquinamento acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447: Legge quadro sull'inquinamento acustico
- DPCM 1 marzo 1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
- DPCM 14 novembre 1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
- Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52: Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico
- D.G.R. 2/2/2004, n. 9-11616: L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico;

2) la Ditta deve altresì assicurare il rispetto delle norme contenute all'interno del Provvedimento Definitivo di Classificazione Acustica del Comune sede dell'impianto oggetto di autorizzazione verificando entro mesi 6 dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'avviso di approvazione del citato Provvedimento o di modifica dello stesso la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite da esso stabiliti e, se necessario, provvedendo ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentando alla Provincia di Alessandria apposito piano di risanamento, così come indicato al comma 1 art. 14 LR 52/2000;

3) l'impatto acustico dovrà in ogni caso essere valutato attraverso una campagna di monitoraggio acustico ad impianto funzionante finalizzata alla verifica dei livelli acustici presso i principali ricettori circostanti l'area in esame da presentare entro 60 giorni dalla data di messa a regime di tutti i nuovi impianti alla Provincia e ad Arpa;

4) L'attività è inoltre soggetta a quanto disposto dalla Legge 68/2015 ed al regime sanzionatorio indicato in tutte le leggi precitate.

PUNTO H) – Localizzazione dell'impianto.

L'attività autorizzata dovrà essere svolta esclusivamente nella sede operativa individuata al N.C.T. Comune di Sale – Foglio; mappali 503-505- 507 - 60-61-512.

PUNTO I) – Prescrizioni per operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito.

Il piano di emergenza, bonifica, messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino della sede operativa dovrà essere eseguito secondo quanto dichiarato nella relazione generale gestione rifiuti - Punto 10 allegata all'istanza Prot. Prov. AL n. 4314 del 31/07/2023. Tale documentazione tecnica si richiama integralmente.

PUNTO L) – Garanzie finanziarie.

E' fatto obbligo alla Ditta di presentare ovvero adeguare (qualora già in essere), entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente atto, ai sensi del D.Lgs.152/06, della L.R. 24/2002 e della D.G.R. n.20-192 del 12/06/2000 e s.m.i., apposita **polizza assicurativa o fidejussione bancaria** quale garanzia finanziaria, a favore della Provincia di Alessandria, per le attività di gestione rifiuti autorizzate e per eventuali effetti negativi sull'ambiente da essa causati.

L'importo e le modalità di presentazione sono quelle previste dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i.

PUNTO M) - Scadenza dell'autorizzazione.

La presente autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed è valida fino al 01/02/2027.

Tale scadenza viene estesa a tutte le autorizzazioni che entrano a far parte del presente atto. Tutti i provvedimenti assorbiti dal presente atto e privi di scadenza, in assenza di modifiche a quanto già autorizzato/approvato, verranno nuovamente allegati tal quali al momento del rinnovo della presente Determinazione Dirigenziale.

L'istante deve comunicare con preavviso di 30 giorni alla Provincia di Alessandria e agli organi preposti al controllo la cessazione dell'attività di cui trattarsi.

La presente autorizzazione sostituisce integralmente le Determinazioni Dirigenziali DDAB1 - 78 - 2017 Prot. n. 7020 del 01/02/2017 modificata da DDAB1 - 388 - 2017 Prot. n. 29905 del 28/04/2017 le quali perdono di efficacia.

PUNTO N) – Altre prescrizioni.

1 - La Ditta deve comunicare alla Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente e Viabilità 1 eventuali modifiche alla propria attività o eventuali cambiamenti di denominazione, ragione sociale, sede legale o legale rappresentante, salvo l'obbligo di richiedere nuove autorizzazioni ove necessario.

2 - La ditta è tenuta al rispetto ed all'osservanza delle disposizioni legislative comunitarie, nazionali, regionali e delle disposizioni provinciali vigenti nonché al rispetto ed all'osservanza degli atti amministrativi inerenti le materie oggetto della presente determinazione dirigenziale, emanati dalla Provincia di Alessandria in data successiva al rilascio alla ditta dell'autorizzazione ex art. 208 Lgs. 152/2006 e s.m.i.. E' fatto obbligo, comunque, alla Ditta di uniformarsi alle eventuali nuove o sopravvenute disposizioni legislative in materie oggetto della presente autorizzazione.

3 - L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata ad ogni eventuale ulteriore adempimento e/o provvedimento autorizzativo necessario allo svolgimento dell'attività della ditta, derivante da normativa diversa da quella sulla gestione dei rifiuti, nonché di competenza di enti e/o soggetti diversi dalla Provincia di Alessandria, nonché della stessa Provincia al di fuori del settore rifiuti. In tal caso gli eventuali atti di cui sopra dovranno essere assorbiti dal presente atto ai sensi dell'art. 208 comma 6 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Pertanto, visto tutto quanto sopra, la Ditta T.C.A. S.p.a. dovrà provvedere a presentare apposita istanza di modifica del presente atto, fatta salva diversa disposizione della Provincia di Alessandria.

4 - Qualunque evento successivo alla data della presente autorizzazione che modifichi la completa disponibilità dei luoghi autorizzati comporterà la sospensione dell'autorizzazione.

5 - Qualunque evento che modificherà l'idoneità del soggetto richiedente della ditta stessa comporterà la sospensione dell'autorizzazione.

6 - Il presente provvedimento deve essere custodito, anche in copia, presso la sede operativa. 6. Copia della presente autorizzazione deve essere sempre conservata in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo; deve essere sempre garantito l'immediato ingresso nell'area, in cui è ubicato l'impianto, del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo, senza obbligo di approvazioni preventive.

7 - A far tempo dalla chiusura dell'impianto, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizionali da essa previsti.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente autorizzazione è fatto rinvio al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanandi in attuazione del medesimo.

La presente autorizzazione è soggetta a sospensione, modifica o revoca, ove risulti, da elementi sopraggiunti, pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, o nei casi di accertata violazione di legge, delle normative tecniche, dei regolamenti o delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.

Resta comunque facoltà della Provincia disporre tutte le integrazioni necessarie a garantire il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti.

La presente Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente è conservata nell'archivio dei documenti digitalizzati ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. n. 82/2005 "CAD" così come modificato dal D.Lgs. n. 235/2010 artt. 43 e 44 bis "Conservazione digitale a norma dei documenti digitalizzati per assicurare agli stessi caratteristica di opponibilità a terzi").

Imposta di bollo assolta mediante marca da bollo da Euro 16,00 recante identificativo 01210048542026 in possesso del soggetto titolare dell'autorizzazione.

Avverso il provvedimento finale, è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Dott.ssa Maurizia Fariseo, Funzionario I.P.O., Responsabile del Servizio
Coordinamento Amministrativo Viabilità - Ambiente - Espropri
in sostituzione Ing. Paolo Platania Dirigente, Direzione Ambiente Viabilità 1
in forza di determinazione DDVA4 78-56984 del 28.10.2022

Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio

